SCUOLA FORENSE DELLA BASILICATA

-STATUTO-

ART. 1 – DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, lett *c*) L. 247/2012 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 3/2014, è istituita la Scuola Forense Distrettuale della Basilicata.

ART. 2 - SEDE

La Scuola ha sede in Potenza alla Via Nazario Sauro - Palazzo di Giustizia, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza.

ART. 3 - SCOPI ED ATTIVITA'

La Scuola ha i seguenti compiti:

a) organizza i corsi di formazione per l'accesso alla professione di cui all'art. 43 Legge Professionale, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale di cui al citato art. 43, comma 2, Legge Professionale;

b) può organizzare attività di formazione continua, di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d), Legge Professionale;

c) supporta l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3, Legge Professionale, in base alle convenzioni stipulate con i Dipartimenti di Giurisprudenza;

d) organizza i corsi di preparazione alle prove selettive per il conseguimento dell'abilitazione avanti la Suprema Corte di Cassazione;

e) organizza i corsi per difensori d'ufficio, per curatori speciali, per amministratori di sostegno, per gestori delle crisi da sovraindebitamento, per negoziatori e per ogni altra attività di interesse per gli avvocati.

ART. 4 - ORGANI DELLA SCUOLA FORENSE

Sono organi della Scuola Forense:

a) il Consiglio Direttivo;
b) il Direttore della Scuola;
c) il Comitato Scientifico.

ART. 5 – COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro e dal Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Potenza.

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore della Scuola Forense e svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola Forense, cura la programmazione e il coordinamento delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto, avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo, in particolare, cura:

1) l'adozione dei regolamenti della Scuola;

2) l'approvazione definitiva della proposta di programma dell'offerta formativa della Scuola Forense, predisposta dal Comitato Scientifico, con cadenza semestrale, ai sensi del Regolamento CNF 16.7.2014, n.6 e s.m.i.;

3) la nomina dei docenti, tra avvocati, magistrati, docenti universitari ed esperti nelle materie giuridiche;

4) la nomina dei tutors, che svolgono compiti di sostegno all'attività dei docenti della Scuola;

5) l'approvazione del bando per l'accesso ai corsi della Scuola Forense.

Il Consiglio Direttivo decide sulle ammissioni e sulle esclusioni dei discenti.

ART. 6 – COMPETENZE DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA FORENSE

Il Direttore della Scuola resta in carica quattro anni e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Direttore della Scuola Forense formula proposte al Consiglio Direttivo e ne attua le deliberazioni.

Il Direttore presiede e convoca il Comitato Scientifico e cura i rapporti con la Scuola Superiore dell'Avvocatura presso il Consiglio Nazionale Forense.

Il Direttore della Scuola Forense riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sullo svolgimento delle attività della Scuola.

ART. 7 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico resta in carica quattro anni ed è formato da 10 membri: dal Direttore della Scuola Forense, che lo presiede, e da altri 9 membri, di cui 3 vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, 3 vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera e 3 vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta esperienza.

Il Comitato Scientifico svolge attività consultiva nei confronti del Consiglio Direttivo, con riguardo all'attività didattica e alla scelta dei docenti dei corsi e delle altre attività formative.

Il Comitato Scientifico e il Consiglio Direttivo possono riunirsi congiuntamente.

Le riunioni del Comitato Scientifico saranno convocate dal Direttore della Scuola Forense almeno due volte l'anno o quando ne sorga la necessità o, infine, su richiesta di almeno tre componenti. Esse saranno valide ove intervengano almeno tre dei suoi membri.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevarrà il voto espresso dal Presidente.

ART. 8 –FINANZIAMENTO – RISORSE DELLA SCUOLA FORENSE

L’Ordine degli Avvocati di Potenza, l’Ordine degli Avvocati di Matera e l’Ordine degli Avvocati di Lagonegro provvederanno al finanziamento della Scuola Forense al fine di garantirle le risorse economiche eventualmente necessarie per lo svolgimento delle sue attività, attraverso uno stanziamento di fondi annuale, oltre ad altri possibili stanziamenti infra annuali.

Ciascun ordine contribuirà al finanziamento delle attività della Scuola Forense in proporzione al numero degli iscritti.

Gli ordini mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche, risorse finanziarie ed informatiche.

La Scuola Forense, per lo svolgimento delle proprie attività, potrà ricevere, direttamente o indirettamente, finanziamenti da istituzioni pubbliche ovvero da enti o associazioni private. La Scuola Forense può finanziare la propria attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi o alle altre attività formative.